



# CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

DEL 27-05-2022

### OGGETTO:

**TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2022**

Oggi 27-05-2022 alle ore 18:30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di via Berni 25, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra ANDREANI NURIA nella sua qualità di PRESIDENTE. Il Segretario comunale accerta la presenza. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGNOLI FILIPPO	P	MORELLI ARIANNA	P
NASSINI FRANCESCA	P	FRENOS FRANCESCO	P
CAPORALI MATTEO	P	ROSSI MAURO	P
BRONCHI DANIELE	A	GALASTRI GIANNI	P
PAOLI MIRKO	P	VANNUCCI MICHELE	A
CIPRIANI MARTINA	P	TAFI ANNA LISA	P
DONATI GIANLUCA	P	ROSSI ROBERTO	A
ANDREANI NURIA	P	RIGHINI CATIA	P
FUSCO CONCETTA	P		

risultano presenti n. 14 e assenti n. 3.

Segretario comunale, collegato online, incaricato della redazione del verbale Dr.ssa Rossi Ornella assistita da dr.ssa Nebbiai Giovanna

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA      SI

IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO ATTO** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022, entro il quale possono essere deliberate le aliquote dei tributi comunali, è stato fissato al 31/05/2022 dal D.L. 30/12/2021 n.228, convertito nella Legge 25/02/2022 n.15 art.3 comma 5-sexiedecies;

**VISTO** il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**VISTO** l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche *l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

**VISTO** il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (“MTR-2”) approvato con la Delibera n. 363 del 03.08.2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**DATO ATTO** che con l'entrata in vigore dell'MTR-2 ARERA l'”**autorità competente**” all'approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'”**Ente Territorialmente Competente**”;

**RILEVATO** che per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale la richiamata Delibera ARERA n. 363/2021 dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;

- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano economico-finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

**VISTA** la nota di ATO Toscana sud del 18/05/2022, acquisita al prot.n.9176 del 19/05/2022, con la quale comunicava di aver caricato nell'area riservata all'Amministrazione Comunale di Bibbiena, nella sezione MTR-2 ARERA (2022-2025), nella cartella PEF Comune di Bibbiena, apposito File zip contenente:

Allegato 1: "PEF 2022 – Dati riferiti al corrispettivo comunale dei SEI Toscana 2022 ( ante limiti e ante IVA)

Allegato: 2 " PEF 2022 – Dati di diretta competenza comunale";

Allegato: 3 " PEF comunali 2022 (ante detrazioni);

Allegato :4 " Detrazioni";

**Allegato:5 " Prospetto "PEF ARERA 2022", redatto utilizzando il tool di calcolo approvato da ARERA con determinazione 2/21-drif , per il Comune di Bibbiena;**

Allegato 6: Relazione " Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal gestore.

**RITENUTO** pertanto di prendere atto dei dati come sopra trasmessi ed in particolare procedere all'approvazione del PEF 2022 per il Comune di Bibbiena come da Allegato 5 sopra indicato, e fedelmente riportato nel " Piano Finanziario relativo al servizio gestione rifiuti urbani 2022, quantificato in € 2.237.274 come costo complessivo del servizio rifiuti per l'anno 2022 da coprire integralmente con il gettito TARI; allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il D.P.R. n° 158 del 27 aprile 1999;

**RICORDATO** che i principi generali della TARI prevedono che le tariffe debbano essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e che pertanto le tariffe siano composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI approvato dal C.C. con deliberazione n. 41 del 14/07/2015 e successive modifiche;

**RITENUTO** di dover stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI, la ripartizione dei costi del servizio rifiuti tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4, comma 2, del D.PR 158/1999 e in conformità alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI dell'anno 2021 (ultimo disponibile) delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche, ottenendo la ripartizione dei costi riportata nell'allegato Piano Finanziario che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, sempre ai fini della determinazione delle tariffe TARI, non disponendo di una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti, si continuano ad applicare i coefficienti di produzione potenziale dei rifiuti Kb (parte variabile tariffa utenze domestiche), Kc (parte fissa tariffe utenze non domestiche) e Kd (parte variabile tariffa utenze non domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999 in misura pari ai valori medi proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del citato D.P.R. 158/1999, con alcuni aumenti o diminuzioni nel limite di legge del 50%, aumenti o diminuzioni finalizzati a mitigare al massimo gli effetti dell'applicazione delle nuove tariffe TARI rispetto alle somme dovute allo stesso titolo per l'anno precedente (i coefficienti risultano nell'allegato relativo alle tariffe);

RITENUTO approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, così come da allegato alla presente deliberazione, tali da garantire la copertura integrale dei costi del servizio rifiuti come quantificati dal piano finanziario;

DATO ATTO che sulle tariffe TARI è applicata la maggiorazione del 4,70 %, quale tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n.504/1992 spettante alla Provincia di Arezzo (la tariffa del 4, 70% è stata stabilita con decreto del Presidente n. 119 del 17/11/2021;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n. 174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

#### DELIBERA

1) di prendere atto della nota di ATO Toscana sud del 18/05/2022, acquisita al prot.n.9176 del 19/05/2022, con la quale comunicava di aver caricato nell'area riservata all'Amministrazione Comunale di Bibbiena, nella sezione MTR-2 ARERA (2022-2025), nella cartella PEF Comune di Bibbiena, apposito File zip contenente:

Allegato 1: "PEF 2022 – Dati riferiti al corrispettivo comunale dei SEI Toscana 2022 ( ante limiti e ante IVA)

Allegato: 2 " PEF 2022 – Dati di diretta competenza comunale";

Allegato: 3 " PEF comunali 2022 (ante detrazioni);

Allegato :4 " Detrazioni";

**Allegato:5 " Prospetto "PEF ARERA 2022", redatto utilizzando il tool di calcolo approvato da ARERA con determinazione 2/21-drif , per il Comune di Bibbiena;**

Allegato 6: Relazione " Progetto comunale di Sintesi" per l'esercizio 2022 predisposta dal gestore.

2) di stabilire, ai fini della determinazione delle tariffe TARI (tassa sui rifiuti) per l'anno 2022, la ripartizione dei costi del servizio (come determinati dal Piano Finanziario 2022 tra

utenze domestiche e utenze non domestiche, come previsto dall'art 4 comma 2 del D.PR 158/1999 e in conformita alle linee guida del MEF, secondo il criterio di incidenza sul gettito TARI delle utenze domestiche e non domestiche, ottenendo la seguente percentuale di ripartizione dei costi:

- utenze domestiche = 62,60%
- utenze non domestiche = 37.40%

cosi come risultante dall'allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  
**(ALLEGATO 1)**

2) Di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2022 in misura tale da coprire integralmente i costi del servizio rifiuti dell'anno 2022 pari a €. 2.237.234 definiti con il Piano Finanziario dell'anno 2022; le tariffe sono quelle di cui all' allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; **(ALLEGATO 2)**

3) sull'importo della TARI si applica, a favore della Provincia di Arezzo, il tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la cui aliquota e pari al 4,70% come stabilito dalla Provincia con decreto del Presidente n. 175 del 29/11/2018;

4) di stabilire che il pagamento dalla TARI 2022 possa essere effettuato in tre rate o in un'unica soluzione con le seguenti rispettive scadenze:

- 1° rata = 30 giugno 2022
- 2° rata = 30 settembre 2022
- 3° rata = 31 dicembre 2022
- Possibilita di pagamento in unica soluzione= 30 settembre 2022

5) di allegare il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'art.239, comma 1, lett.b)del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.L.174/2012  
**(ALLEGATO 3)**

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutivita;

7) Di trasmettere altresì la presente deliberazione ad ATO TOSCANA SUD al fine del caricamento sul portale di ARERA;

8) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

**IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 11

ASTENUTI: (Consiglieri Righini, Tafi e Galastri)

ESPRESSI IN MODO PALESE

**IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,**

CON VOTI:

FAVOREVOLI: 11

ASTENUTI: (Consiglieri Righini, Tafi e Galastri)

ESPRESSI IN MODO PALESE

**dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile**

*Si dà atto che il presente provvedimento è stato adottato nella seduta odierna; degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata registrazione sulla piattaforma GoToMeeting. Il verbale verrà pubblicato sulla pagina del sito ufficiale del Comune.*

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Rossi Ornella

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.